



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci/Commissari straordinari
Ai Sigg. Segretari comunali
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Alla Commissione straordinaria
del Comune di

QUINDICI

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore di

AVELLINO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di

AVELLINO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di

AVELLINO

OGGETTO: Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - Campagna elettorale.-

^^^^^^^^^^^^^^

Le leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 contengono, com'è noto, le disposizioni che più direttamente disciplinano la materia della propaganda, in occasione delle consultazioni elettorali.

Detta legislazione mira ad assicurare a tutti i partiti e organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni ed intende scoraggiare quelle forme di propaganda che, se incontrollate, possono compromettere la necessaria compostezza della competizione elettorale e danneggiare l'estetica cittadina.

Affinché le finalità di tali leggi non siano frustrate, si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre, tempestivamente, le misure più idonee ad assicurarne la scrupolosa osservanza, soprattutto impedendo, con azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano, e reprimendo ogni altra manifestazione di propaganda vietata.

Pertanto, prescindendo dalle sanzioni previste dalla succitata legislazione a carico dei responsabili, le SS.LL. sono invitate a provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Gli Organi di P.S., cui la presente è diretta per conoscenza, vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissione di materiale di propaganda elettorale, segnalandone, in particolare, i casi di violazione alle Amministrazioni comunali, perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

Le SS.LL. sono pregate, inoltre, di avviare, nelle forme ritenute più opportune, ogni iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei comitati promotori, dei partiti e dei rappresentanti dei gruppi politici, interessati alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2025, sulla necessità che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Per quanto riguarda, in particolare, le manifestazioni di propaganda con pubblici comizi, si suggerisce l'opportunità di promuovere incontri con i comitati promotori, le locali forze politiche ed i competenti Organi di P.S. per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento dei comizi stessi, che sarebbe auspicabile disciplinare con un calendario contenente i luoghi e gli orari concordemente indicati dai delegati e/o rappresentanti delle liste in competizione.

Con l'occasione si rammenta che **lo svolgimento della propaganda elettorale è consentito fino alle ore 24.00 di venerdì 20 marzo 2026**; pertanto, **il divieto di svolgere comizi, riunioni di propaganda elettorale nonché di effettuare nuove affissioni di stampati, previsto dall'articolo 9 della legge n. 212/56, decorre dalle ore 00,01 di sabato 21 marzo 2026.**

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di conoscere, con puntualità, le iniziative che saranno svolte al riguardo.

OVP/

IL PREFETTO
(Rifesso)

